



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

ORDINANZA SINDACALE nr. _____ del _____

Oggetto: Disposizioni per la corretta detenzione degli animali d'affezione ai sensi della Legge n.82 del 06 giugno 2025 ("legge Brambilla") e della normativa vigente della Regione Siciliana

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e del benessere animale;

VISTA La Legge 6 giugno 2025, n. 82 ("Legge Brambilla"), entrata in vigore il 1° luglio 2025, recante "Disposizioni per la protezione giuridica degli animali d'affezione e per la prevenzione del maltrattamento";

VISTA la Legge Regionale 3 agosto 2022, n.15 come modificata dalla L.R. 2/2023, che disciplinano la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo in Sicilia;

CONSIDERATO che il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'autonomia della Regione Siciliana, può adottare misure regolatorie per assicurare l'attuazione dei principi sanciti dalla Legge;

RITENUTO di dover disciplinare la detenzione degli animali da compagnia in modo da prevenire situazioni di disagio e reprimere condotte lesive;

ORDINA

ART. 1 – Ambito di applicazione

la presente ordinanza si applica a tutti i cittadini residenti, domiciliati o comunque presenti nel territorio del comune di Modica, che detengano o abbiano in custodia animali d'affezione, ivi compresi cani, gatti e altri animali conviventi con l'uomo.

ART. 2 – Divieto di detenzione a catena

1. è vietata la detenzione degli animali d'affezione mediante l'uso di catene, funi, corde o altri strumenti di contenzione fissi o mobili che ne limitino in modo permanente la libertà di movimento.
2. è consentito, in via temporanea e motivata, l'uso di tali strumenti esclusivamente per comprovate esigenze veterinarie o di sicurezza, previa certificazione del medico veterinario e per un periodo strettamente limitato.

ART. 3 – Obblighi del detentore

il proprietario o detentore dell'animale d'affezione ha l'obbligo:

- a) assicurare che l'animale viva in un ambiente e con modalità che rispettino il suo comportamento naturale, le sue abitudini, i suoi bisogni fisici, mentali e sociali;
- b) garantire un ricovero idoneo, adeguata alimentazione, acqua potabile, igiene e protezione dagli agenti atmosferici;
- c) evitare ogni forma di maltrattamento, trascuratezza, isolamento prolungato o abbandono
- d) di provvedere all'identificazione dell'animale mediante applicazione del microchip e, la relativa iscrizione all'anagrafe canina regionale entro 30 giorni dall'acquisizione del possesso dell'animale, come previsto dall'art. X della L. 25/2025 (legge Brambilla) e dall'art. 9 della Legge Regionale 03 agosto 2022 n. 15 come modificata dalla L.R. 2/2023.

ART. 4 – Sanzioni amministrative e profili penali

1. la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, qualora non configuri reato, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 267/2000.
2. nel caso in cui la violazione è particolarmente grave, ai sensi della legge n. 82/2025 o dell'art. 544-ter e seguenti del c.p., verrà considerata reato, in particolare per atti di maltrattamento, abbandono, detenzione incompatibile con la natura dell'animale o omissione di cure:
 - o non si applicano sanzioni amministrative;
 - o gli agenti accertatori provvederanno immediatamente a segnalare i fatti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale;
3. l'accertamento delle violazioni e la trasmissione dei relativi atti è demandata alla Polizia Municipale, alle Guardie Zoofile riconosciute, nonché alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale

ART. 5 – Disposizioni Finali


1. la presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e rimarrà efficace sino a revoca espressa.
2. che la presente ordinanza venga trasmessa al settore affari generali di questo ente per la successiva pubblicazione all'albo pretorio, nonché:
 - al ASP servizio veterinario di Ragusa;
 - al comando di Polizia Locale;
 - al comando della Polizia Provinciale di Ragusa;
 - alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale;
 - al Dirigente IV settore – area tecnica – servizio ecologia e politiche ambientali;

DISPONE INOLTRE

che la presente ordinanza venga resa pubblica attraverso l'Albo Pretorio comunale, il sito Istituzionale del Comune e ulteriori mezzi d'informazione idonei a garantire la massima diffusione.

Dalla Residenza Municipale

L'Istruttore Amministrativo

Sig.ra  Nuovo

IL SINDACO

